

**ASSEGNO  
ORDINARIO  
DI  
INVALIDITÀ  
LEGGE  
222/84**

**COS'E',  
A CHI  
E'RIVOLTO  
ED  
I REQUISITI**

L'assegno ordinario d'invalidità – legge 222 del 12984 – è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo, a causa di infermità fisica o mentale.

L'assegno ordinario di invalidità viene concessa ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) ed ai lavoratori iscritti alla gestione separata.

L'assegno ordinario di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari e sia amministrativi ed ha validità «triennale».

Il beneficiario dell'assegno d'invalidità può chiedere il rinnovo della prestazione 6 mesi prima la data di scadenza o 120 giorni dopo tale data (in questo caso la decorrenza dell'assegno verrà spostata al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di rinnovo).

Dopo 3 riconoscimenti consecutivi, l'assegno d'invalidità diventa «definitivo», salvo le facoltà, da parte dell'Inps, di revisioni «sanitarie».

L'assegno può essere richiesto da chi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, abbia la capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo e che abbia maturato almeno **260 contributi settimanali** (5 anni di contribuzione e assicurazione) di cui **156 contributi settimanali** (3 anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale in atto, la verifica del requisito contributivo richiesto, 5 anni di contribuzione di cui 3 negli ultimi 5, va fatta con riferimento al momento della presentazione della domanda di assegno ordinario, e non al momento della decorrenza eventualmente differita della prestazione.

Detto requisito contributivo deve quindi intendersi perfezionato con il versamento di un numero di contributi pari a quelli mancanti ne quinquennio precedente la domanda.

Esempio: domanda presentata il 13.10.2011 e nel quinquennio dall'1.11.2006 al 31.10.2011 si possiedono settimane 143 per attività svolta fino al 31.7.2009; sarà sufficiente la copertura contributiva per 13 settimane successive al 31.10.2011 per perfezionare il prescritto requisito contributivo.

L'erogazione dell'assegno ordinario d'invalidità è compatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa, sia da dipendente, sia da autonomo e sia da parasubordinato e di conseguenza non è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa.

Il periodo di godimento dell'assegno viene valutato come contribuzione figurativa, non in presenza di attività lavorativa, per il raggiungimento del requisito dei 20 anni di contribuzione per il requisito della pensione di vecchiaia. Il diritto alla prestazione può essere perfezionato anche con contribuzione estera maturata in Paesi della UE o in Paesi extracomunitari convenzionati con l'Italia. L'importo dell'assegno è calcolato sulla base dei contributi versati all'atto della domanda e laddove la normativa lo consenta, è prevista l'integrazione al trattamento pensionistico minimo, a condizione che non si superino i limiti di reddito personale (2 volte l'importo annuo dell'assegno sociale) e coniugale (3 volte l'importo annuo dell'assegno sociale).

E' possibile continuare a lavorare pur essendo titolari dell'assegno ordinario d'invalidità e la contribuzione versata, dopo ogni 5 anni o dalla decorrenza della prestazione o dall'ultimo supplemento, può essere utile alla liquidazione del supplemento di pensione.

In questo caso, l'importo dell'assegno verrà ridotto in relazione alla retribuzione percepita o al reddito prodotto, in base alla tabella G della legge n. 335 del 1995.

Al compimento dell'età pensionabile ed in presenza di tutti i requisiti, l'assegno ordinario di invalidità può essere trasformato in pensione di vecchiaia.